LAVORI AFFIDATI IN VIGENZA DEL CODICE 163/2006

Norme del D. Leg.vo 163/2006 e applicazione in vigenza del D. Leg.vo 50/2016

La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione è disciplinata dall'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, ed era già precedentemente prevista dall'art. 26 della L. 11/02/1994, n. 109 - c.d. "*Legge Merloni*".

Il testo originario dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006 - come pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/2006 - prevedeva al comma 4 che, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisse variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si potesse fare luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10%.

Ai sensi del successivo comma 5 dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione eccedente il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale di cui al comma 6 del medesimo art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Come previsto dal citato comma 6 dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, entro il 31 marzo di ogni anno (il termine originario del 30 giugno è stato modificato dal D. Leg.vo 11/09/2008, n. 152), sono pubblicati con decreto ministeriale i prezzi medi rilevati nell'anno di presentazione dell'offerta e le relative variazioni percentuali superiori al 10% rilevate nell'anno precedente al decreto (anno successivo a quello dell'offerta).

Ai sensi dell'art. 253 del D. Leg.vo 163/2006, poiché i commi 4, 5 e 6 dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006 hanno trovato la loro prima applicazione per i lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 01/01/2004, per le offerte presentate prima del 01/01/2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati per l'anno 2003.

Si precisa che ai sensi dell'art. 216 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, comma 27-*ter* (nuovo Codice dei contratti pubblici), la disciplina contenuta nell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006 continua ad applicarsi ai contratti affidati prima dell'entrata in vigore del medesimo D. Leg.vo 50/2016.

Ambito di applicazione e modalità operative

La compensazione opera in deroga al divieto - posto dal comma 2 dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006 per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti - di procedere alla revisione dei prezzi e di applicare il comma 1 dell'art. 1664 del Codice civile, il quale prevede la possibilità per l'appaltatore o il committente di richiedere la revisione del prezzo che abbia subito variazioni superiori al decimo del prezzo convenuto in conseguenza di variazioni del costo dei materiali o della mano d'opera verificatesi per effetto di circostanze imprevedibili.

La compensazione in aumento dei prezzi non opera per i materiali da costruzione oggetto di pagamento anticipato, ai sensi dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, comma 1-*bis*, secondo periodo.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla compensazione in aumento si provvede mediante le risorse di cui al comma 7 dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006.

Con la Circolare 04/08/2005, n. 871/CD, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha fornito le modalità operative del meccanismo di compensazione dei prezzi in vigenza dell'art. 26 della L. 109/1994. Dette indicazioni applicative restano valide anche in vigenza del D. Leg.vo 163/2006, tenuto conto delle successive modifiche normative, fatto salvo quanto si dirà più avanti.

Come indicato dalla Circolare 04/08/2005, n. 871/CD, le compensazioni in aumento non si applicano qualora il direttore dei lavori riscontri un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore, relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, oltre l'anno solare entro il quale erano stati previsti nel cronoprogramma.

Inoltre, anche per lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore all'anno solare, diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si fa riferimento all'intera

Riproduzione riservata

variazione di prezzo indicata nel relativo decreto annuale, calcolando la compensazione con le modalità sopra descritte ed illustrate con l'esempio riportato più avanti.

Modalità di calcolo fino al 2010

La menzionata Circolare 04/08/2005, n. 871/CD ha precisato che la compensazione è riconosciuta;

- con riferimento alla parte eccedente il 10% della variazione percentuale indicata nel decreto ministeriale annuale, nel caso in cui sia provata dall'appaltatore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella indicata nel decreto;
- nel caso, invece, in cui la maggiore onerosità provata dall'appaltatore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto annuale, la compensazione è riconosciuta con riferimento alla parte eccedente il 10% della predetta inferiore variazione.

In presenza di materiali che hanno subito una diminuzione dei prezzi, la procedura di compensazione è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante entro 90 giorni dall'emanazione del decreto annuale.

Inoltre, la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Modalità di calcolo a partire dal 2011

Il D.L. 70/2011, convertito dalla L. 12/07/2011, n. 106, cosiddetto "*decreto Sviluppo*", ha modificato i commi 4 e 5 dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, prevedendo che la compensazione sia determinata applicando al prezzo dei singoli materiali la metà della percentuale di variazione che eccede il 10%.

La nuova disposizione si applica a partire dal D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/05/2012, per i lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 01/01/2011 ferme restando le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali.

Giurisprudenza sulla compensazione dei prezzi dei materiali

Infine, si segnala C. Stato 17/05/2019, n. 3187, la quale ha chiarito che il meccanismo della compensazione opera anno per anno se e in quanto, da un anno all'altro, si sia verificato un incremento (o una diminuzione) di prezzo medio superiore al 10%, con conseguente irrilevanza di variazioni di prezzi inferiori a tale soglia, con verifica che deve eseguirsi con riguardo all'arco temporale annuale, e non a quello dell'intero contratto e della sua residua durata.

Ultimo decreto emanato e applicazione pratica

L'ultimo D.M. emanato è il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 25/05/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 07/06/2021, che reca la rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al 10%, relative al 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. In particolare, tale Decreto ha rilevato che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%.

Il decreto attua il comma 6 dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006 (vecchio Codice dei contratti pubblici) che, come visto, prevede l'emanazione del decreto di rilevazione dei prezzi e delle variazioni percentuali dei materiali da costruzione più significativi entro il 31 marzo di ogni anno.

Si ribadisce inoltre che a partire dal D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/05/2012 - recante i prezzi medi 2010 e le rilevazioni delle variazioni sul 2011 - si applicano le modifiche apportate dal D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito dalla L. 12/07/2011, n. 106, ai commi 4 e 5 dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, che prevedono il dimezzamento della compensazione.

Per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2020 si fa riferimento, in base all'anno di presentazione dell'offerta, alle tabelle allegate ai decreti ministeriali finora pubblicati, come riepilogato nella

Riproduzione riservata

seguente tabella. [N=1]
La compensazione è determinata applicando al prezzo dei singoli materiali la metà della percentuale di variazione eccedente il 10%.

Normativa di riferimento per la compensazione nelle lavorazioni contabilizzate nel 2020 [N=3]

DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER DETERMINARE LE COMPENSAZIONI
2016	Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019
2015	Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019
2014	Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019
2013	Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019
2012	Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019
2011	Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/07/2013
2010	Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/07/2013 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/05/2012
2009	Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/07/2013 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/05/2012
2008	Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/07/2013 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/05/2012 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/04/2010
2007	Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/07/2013 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/05/2012 Allegato 1 e Allegato 2 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/04/2010
2006	Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/07/2013 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/05/2012 Allegato 1 e Allegato 2 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/04/2010 Tabella allegata al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 24/07/2008
2005	Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/07/2013 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/05/2012 Allegato 1 e Allegato 2 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/04/2010 Tabella allegata al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 24/07/2008 Tabella allegata al D. Min. Infrastrutture 02/01/2008 [N=2]
2004	Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/07/2013 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/05/2012 Allegato 1 e Allegato 2 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/04/2010 Tabella allegata al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 24/07/2008 Tabella allegata al D. Min. Infrastrutture 02/01/2008 [N=2] Tabella allegata al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 11/10/2006
2003 o anteriormente	Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/07/2013 Allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/05/2012 Allegato 1 e Allegato 2 al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/04/2010

legislazionetecnica.it
Riproduzione riservata

	Tabella allegata al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 24/07/2008 Tabella allegata al D. Min. Infrastrutture 02/01/2008 [N=2] Tabella allegata al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 11/10/2006 Tabella allegata al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 30/06/2005

Tutti i prezzi base (tra parentesi) e le relative variazioni percentuali eccedenti il 10% finora pubblicati sono riportati nella seguente tabella.

Prezzi dei materiali e variazioni percentuali eccedenti il 10% finora rilevate

MATERIALE	**VARIAZIONI E PREZZI BASE (I PREZZI BASE SONO TRA PARENTESI)**									
	2004 su 2003	*2005 su 2004*	*2006 su 2005*	*2007 su 2006*	*2008 su 2007*	*2009 su 2008*	*2010 su 2009*	*2011 su 2010*	*2012 su 2011*	*2018 su 2017*
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	33,93% (0,625 Euro/Kg)									19,15% (1,36 Euro/q)
Binari ferroviari						-17,67% (1,46 Euro/Kg)				
Bitume		15,47% (19,15 Euro/q)						12,31% (38,49 Euro/q)	12,87% (43,23 Euro/q)	10,57% (44,99 Euro/q)
Cemento tipo 325					10,36% (9,20 Euro/q)					
Condutture e tubi in rame	20,29% (9,084 Euro/Kg)		43,93% (12,072 Euro/Kg)			-17,26% (1,05 Euro/Kg)				
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	41,30% (0,283 Euro/Kg)				27,50% (0,54 Euro/Kg)	-26,09% (0,68 Euro/Kg)		10,98% (0,54 Euro/Kg)		14,94% (0,52 Euro/Kg)
Ferro profilato a freddo	41,16% (0,380 Euro/Kg)									
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)					17,66% (1,64 Euro/Kg)					
Fili di rame conduttori					15,30% (6,86 Euro/Kg)	-20,32% (7,91 Euro/Kg)		10,27% (6,89 Euro/Kg)		
Fili di rame conduttori DN 0,5 mm	33,30% (2,798 Euro/Kg)		41,64% (4,245 Euro/Kg)	14,09% (6,013 Euro/Kg)	*Vedi voci simili*	*Vedi voci simili*		*Vedi voci simili*		
Gabbioni filo ferro zincato					11,28% (1,96 Euro/Kg)					
Geotessile tessuto non tessuto						+11,78% (1,55 Euro/Kg)				
Ghisa fusa	28,16% (0,210									

legislazionetecnica.it
Riproduzione riservata

	Euro/Kg)									
Lamiere in acciaio "Corten"	*Vedi voci simili*			13,39% (0,748 Euro/Kg)	23,64% (0,85 Euro/Kg)					
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate					15,80% (0,73 Euro/Kg)	-16,31% (0,85 Euro/Kg)				
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)					12,12% (1,58 Euro/Kg)					
Lamiere in ferro o acciaio di qualsiasi spessore lisce piane, striate, ondulate e compreso acciaio "Corten"	29,61% (0,384 Euro/Kg)			*Vedi voci simili*	*Vedi voci simili*					
Laminati in acciaio profilati a freddo					22,01% (0,67 Euro/Kg)	-19,21% (0,82 Euro/Kg)				
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati					10,83% (2,94 Euro/Kg)	-15,16% (3,26 Euro/Kg)				
Profilati in acciaio laminati a caldo, di qualsiasi tipo e spessore anche centinati	39,42% (0,360 Euro/Kg)									
Profilati in rame per lattoniere e lastre						-20,13% (7,50 Euro/Kg)		13,69% (7,48 Euro/Kg)		
Rete elettrosaldata	41,30% (0,328 Euro/Kg)				15,46% (0,55 Euro/Kg)	-21,54% (0,64 Euro/Kg)		10,82% (0,53 Euro/Kg)		13,30% (0,53 Euro/Kg)
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine					14,68% (0,72 Euro/Kg)	-17,97% (0,82 Euro/Kg)				15,40% (0,71 Euro/Kg)
Tubazioni acciaio saldato	17,14% (0,700 Euro/Kg)									
Tubazioni acciaio nero	17,38% (1,245 Euro/Kg)									
Tubazioni in ferro senza saldatura per ar-	18,57% (0,700 Euro/Kg)				11,83% (1,34 Euro/Kg)					

legislazionetecnica.it
Riproduzione riservata

mature di interventi geostrutturali										
Tubazione in PVC rigido						-13,50% (3,99 Euro/Kg)				

Esempio di calcolo

Considerato un lavoro di edilizia con offerta presentata nel 2010, nel 2012 è stata contabilizzata una quantità Q (q) di bitume, al quale corrispondono (vedi tabella):

- un prezzo medio di 38,49 Euro/q per il 2010, con variazione percentuale di +12,31%;
- un prezzo medio di 43,23 Euro/q per il 2011, con variazione percentuale di +12,87%.

La variazione di prezzo unitario risultante dal prodotto tra la metà della variazione percentuale depurata del 10% ed il prezzo medio è dunque:

- (1,155 / 100) x 38,49 = 0,4446 (Euro/q) per il 2010;
- (1,435 / 100) x 43,23 = 0,6204 (Euro/q) per il 2011.

La compensazione sarà pari a:

C (Euro) = Q (q) x (0,4446 + 0,6204) (Euro /q).

Termine per la presentazione delle istanze

Ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, l'appaltatore, a pena di decadenza, deve presentare l'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto annuale.

La disciplina straordinaria per il 2008

Per l'anno 2008 si è attuata una disciplina straordinaria, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 23/10/2008, n. 162, convertito dalla L. 22/12/2009, n. 201, in base alla quale la rilevazione dei prezzi è stata effettuata su base semestrale per i materiali che presentavano una variazione di prezzo superiore all'8%.

L'appaltatore era tenuto a presentare l'istanza di compensazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di rilevazione dei prezzi, il D. Min. Infrastrutture e Trasporti 30/04/2009.

Le disposizioni straordinarie e le relative tabelle di cui al citato D. Min. Infrastrutture e Trasp. 30/04/2009, non sono più operative e non trovano più alcuna applicazione.

[NI=1] Il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 25/05/2021, il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 15/12/2020, il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 27/03/2018; il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 31/03/2017; il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 31/03/2016; il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/07/2015; il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/05/2014 e il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 31/03/2011 non vengono considerati ai fini della determinazione della compensazione in quanto non hanno rilevato alcuna variazione percentuale dei prezzi superiore al 10% negli anni a cui si riferiscono. [NF]

[NI=2] Il contenuto del D. Min. Infrastrutture 02/01/2008 è stato confermato con D. Min. Infrastrutture e Trasp. 13/10/2011, a seguito di ricorso al TAR Lazio n. 2640/2008 per l'accertamento di illegittimità del decreto stesso, e della pronuncia n. 2961 del 26/05/2011 del Consiglio di Stato, che ne ha invece confermato la validità. [NF]

[NI=3] Si segnala che la Sent. T.A.R. Lazio Roma 28/06/2022, n. 8786 ha annullato il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2019 nella parte relativa alla determinazione della variazione di

legislazionetecnica.it
Riproduzione riservata

prezzo del bitume, che l'Amministrazione dovrà rideterminare all'esito di un supplemento di istruttoria volto a chiarire l'effettivo aumento del prezzo di mercato. [NF]

legislazionetecnica.it
Riproduzione riservata